

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 dicembre 2005, n. 0440/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di sovvenzioni a enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati organizzatori di celebrazioni pubbliche, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale di competenza della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali previste dall'articolo 1, punto 3a) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione delle sovvenzioni previste dalla legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 e successive modifiche e integrazioni (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette per finalità istituzionali), all'articolo 1, punto 3a), limitatamente all'organizzazione di celebrazioni pubbliche, convegni e congressi per la parte attribuita alla competenza della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente provvedimento enti istituti, associazioni, consorzi e comitati i quali realizzino le iniziative di cui all'articolo 3.

Art. 3
(Oggetto delle sovvenzioni)

1. Le iniziative ammissibili a sovvenzione attengono all'organizzazione di manifestazioni celebrative pubbliche, convegni e congressi di particolare rilevanza ed interesse nell'ambito del territorio regionale.

Art. 4
(Esclusioni)

1. Sono esclusi dalla concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 i seguenti soggetti:

- a) gli organismi costituiti in una delle forme societarie previste dai Titoli V e VI del V libro del Codice Civile;

- b) le associazioni, gli enti e i comitati non aventi sede anche nel territorio regionale;
- c) gli organismi dipendenti dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli istituti statali in genere;
- d) i partiti politici; le organizzazioni e le associazioni aventi finalità politiche e sindacali;
- e) le associazioni, gli enti o i comitati individuati nominativamente da speciali norme quali destinatari di sovvenzioni a sostegno delle spese per il loro funzionamento e/o per lo svolgimento della loro attività istituzionale;

2. Sono escluse dalla concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 le seguenti iniziative:

- a) le celebrazioni di avvenimenti, quali le celebrazioni dell'anniversario di costituzione, di altro anniversario o ricorrenza o simili, anche se aperte a terzi, che si svolgono esclusivamente nell'ambito del soggetto organizzatore senza rilevante partecipazione pubblica;
- b) le conferenze, i corsi ed ogni altra iniziativa, anche se impropriamente denominata convegno o congresso, che non ne rivesta le peculiari caratteristiche;
- c) i congressi e i convegni indetti per trattare esclusivamente o prevalentemente problemi interni alle associazioni o enti organizzatori;
- d) i congressi e i convegni che siano inseriti con rilievo marginale in un complesso di manifestazioni o che comunque comportino spese inscindibilmente connesse con quelle delle altre manifestazioni;
- e) le iniziative sostenute da altra partecipazione finanziaria regionale;
- f) le iniziative che comportino una spesa complessiva inferiore a 30.000,00 euro.

Art. 5 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese sostenute per l'organizzazione delle iniziative specificate all'articolo 3, con esclusione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Non sono ammesse le seguenti spese:

- a) per la partecipazione a manifestazioni, disgiunta dall'organizzazione delle medesime;
- b) relative a ristorazione o intrattenimenti;
- c) di rappresentanza;
- d) derivanti dalla pubblicazione degli atti;
- e) di vario genere che non trovino un supporto documentale.

Art. 6 (Modalità di presentazione delle domande)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 presentano le domande di sovvenzione alla Direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali entro il 31 marzo dell'anno nel corso del quale si svolgerà la manifestazione e comunque, in data anteriore alla data di inizio della medesima.

2. La domanda, redatta in carta legale e nel rispetto della normativa in materia di imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o comitato istante dev'essere presentata corredata da:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa;
- b) preventivo di spesa con indicazione dei mezzi di finanziamento;
- c) atti da cui risulti il legale rappresentante e la composizione degli altri organi direttivi per i soggetti privati;
- d) copia autentica dell'atto costitutivo e del vigente statuto;
- e) copia del codice fiscale o idonea autocertificazione sostitutiva;
- f) dichiarazione sostitutiva in ordine alla non sussistenza delle esclusioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e).

Art. 7

(Criteri per la concessione)

1. Ai fini della concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 1, vanno tenute in considerazione la valenza e la qualità dell'iniziativa desumibili da:

- a) interesse dell'Amministrazione regionale per l'iniziativa sotto il profilo della sua attualità, rilevanza e risonanza esterna ovvero, per l'attinenza alle competenze istituzionali dell'Amministrazione medesima;
- b) carattere dell'iniziativa sotto il profilo internazionale, nazionale o regionale;
- c) qualità dei partecipanti all'iniziativa.

Art. 8

(Modalità per la concessione)

1. Le sovvenzioni sono concesse nell'ambito della disponibilità dei fondi stanziati nell'apposito capitolo di bilancio nelle seguenti misure:

- a) non superiore al 60% delle spese ammissibili per iniziative di carattere internazionale;
- b) non superiore al 50% delle spese ammissibili per iniziative di carattere nazionale e regionale.

2. L'entità della sovvenzione concessa non potrà comunque superare l'importo di 25.000,00 euro.

Art. 9

(Modalità di liquidazione e di erogazione)

1. Ai fini della liquidazione e dell'erogazione delle sovvenzioni concesse, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa, secondo le disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e

successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il finanziamento può essere confermato, oppure rideterminato a fronte di iniziative comunque realizzate anche con minore spesa, fermi restando il limite posto in sede di esclusione, le caratteristiche dell'iniziativa di cui all'articolo 7 e le percentuali che sono determinate nell'atto di ripartizione della spesa.

Art. 10
(Abrogazione)

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

- a) decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 1992, n. 096/Pres. «Regolamento relativo alle modalità per la concessione delle sovvenzioni previste dalla legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, articolo 1, punti 1a) e 3a) di competenza della Segreteria generale della Giunta»;
- b) decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 2000, n. 074/Pres. «Regolamento relativo alle modalità per la concessione delle sovvenzioni previste dalla legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, articolo 1, punti 1a) e 3a) di competenza della Segreteria generale della Giunta. Approvazione modifica».

Art. 11
(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione le domande già pervenute e riferentisi ad iniziative da organizzarsi nel corso dell'anno 2006 devono essere riformulate ovvero riconfermate alla luce delle previsioni di cui al presente regolamento, comunque entro il termine di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.